

## PERSONALE

### La riduzione del fondo

Sia il metodo della media aritmetica del personale in servizio, che quello dei risparmi di spesa effettivamente realizzati possono essere utilizzati per determinare il taglio del fondo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Umbria, con la deliberazione del 20 gennaio 2017, n. 2 ha precisato che tanto il metodo della media aritmetica del personale in servizio (metodo propugnato dalla Ragioneria Generale dello Stato), quanto quello dei risparmi di spesa effettivamente realizzati (elaborato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia) possono essere utilizzati per determinare il taglio del fondo in caso di diminuzione del personale in servizio.

Il parere aggiunge che il metodo dei risparmi di spesa effettivamente realizzati deve essere considerato come preferibile in quanto più coerente con i principi dettati dal legislatore.

Ricordiamo che per la possibilità di utilizzare uno dei due metodi si era espressa la Conferenza Unificata Stato Regioni del 10 luglio 2014.



Ecco i punti essenziali del parere dei giudici contabili umbri:

a) "l'identità di contenuto tra la norma in esame (nda comma 236 legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016) e quella del 2010 rende ancora attuale la contrapposizione tra i due criteri formati in vigenza della precedente disposizione normativa, relativi alla corretta individuazione del metodo da seguire per individuare la riduzione del fondo a cui l'Ente deve adeguarsi in conseguenza delle cessazioni di personale";

b) si "ritiene legittimo per l'Ente procedere a calcolare la riduzione del fondo prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, adottando il criterio elaborato dalla Sezione Lombardia, in quanto appare in base ad un principio di ragionevolezza maggiormente aderente alla volontà normativa".

*Fonte: Personale enti locali del 23/02/2017*

*Autore: Arturo Bianco*